

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 92/X¹



1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 398 della seduta del 13.10.2015.

Oggetto: Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)"

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Prof. Roberto Musmanno Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

Dott. Ing. Domenico Pallaria

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale
_____ timbro e firma _____

I
Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio
_____ timbro e firma _____
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo Di Cecco)

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 46767 del 16/10/2015
Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO che l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 della suindicata legge regionale, relative all'accorpamento delle Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27, ed alla conseguente istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, si è rivelata particolarmente complessa e di problematica esecuzione, atteso che, in particolare, la ricognizione dei dati, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da a) a d), relativi alle cinque ATERP attualmente esistenti, non può essere portata a compimento in tempi brevi, in considerazione, soprattutto, della notevole entità, e della non adeguata inventariazione, del patrimonio immobiliare di dette Aziende nonché della lacunosità dei elementi necessari alla ricostruzione delle posizioni creditorie nei confronti degli assegnatari di alloggi versanti in situazione di morosità;

RITENUTO, pertanto, opportuno, stante l'urgenza di procedere alla effettiva istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale e di assicurare la sua piena operatività, modificare il regime normativo della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 - con particolare riferimento agli articoli 3 e 7, al fine di escludere dalla complessa procedura finalizzata all'accorpamento delle Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27, ed alla conseguente istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, quei passaggi che comportano una eccessiva ed irragionevole dilatazione dei tempi di attuazione del procedimento in questione e ne precludono, dunque, la rapida definizione - e, a tale scopo, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)";

VISTI gli allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che; il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;


SU PROPOSTA dell'Assessore Roberto MUSMANNO, a voti unanimi,

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)", di cui all'allegato *sub* "A", unitamente alla relazione illustrativa di cui all'allegato *sub* "B", entrambi allegati alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ~~5/07/110 + 11~~ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale **16 OTT. 2015**

L'impiegato addetto

Disegno di legge:

"Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)"

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)

1. La legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è così modificata:

a) all'articolo 3 il comma 11 è sostituito dai seguenti:

"11. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.

12. Ai fini dell'accorpamento di cui al comma 11 non si applicano i commi 3, 4 e 6.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui all'articolo 7.

14. Il decreto di cui al comma 13 comporta il conferimento, all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, degli enti di cui al comma 11."

b) all'articolo 7, comma 1, le parole "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: ", commi 11, 12, 13 e 14,";

c) all'articolo 7, comma 11, sono soppresse le parole "previo parere della competente commissione consiliare".

Articolo 2

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

+ + +
REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 398 DEL 13/10 - 2015

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)"

RELAZIONE

L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), relative all'accorpamento delle Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27, ed alla conseguente istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, si è rivelata particolarmente complessa e di problematica esecuzione, atteso che, in particolare, la ricognizione dei dati, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da a) a d), relativi alle cinque ATERP attualmente esistenti, non può essere portata a compimento in tempi brevi, in considerazione, soprattutto, della notevole entità, e della non adeguata inventariazione, del patrimonio immobiliare di dette Aziende nonché della lacunosità dei elementi necessari alla ricostruzione delle posizioni creditorie nei confronti degli assegnatari di alloggi versanti in situazione di morosità.

Si ritiene, pertanto, opportuno, stante l'urgenza di procedere alla effettiva istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale e di assicurare la sua piena operatività, modificare il regime normativo della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 - con particolare riferimento agli articoli 3 e 7, al fine di escludere dalla complessa procedura finalizzata all'accorpamento delle Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27, ed alla conseguente istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, quei passaggi che comportano una eccessiva ed irragionevole dilatazione dei tempi di attuazione del procedimento in questione e ne precludono, dunque, la rapida definizione - e, a tale scopo, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)".

Più in dettaglio, con l'articolo 1 del disegno di legge regionale si intende modificare gli articoli 3 e 7 della l.r. n. 24/2013:


1) espungendo quei segmenti procedimentali - consistenti nella ricognizione dei dati, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da a) a d), relativi alle cinque ATERP attualmente esistenti, e nella previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare - che l'attuale formulazione dell'articolo 3 pone come necessari passaggi procedurali prodromici rispetto alla effettiva istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale di cui all'articolo 7;

2) rendendo più preciso e funzionale il raccordo normativo tra le previsioni generali relative alle procedure di accorpamento disciplinate dalla l.r. n. 24/2013 e le disposizioni speciali della stessa inerenti all'accorpamento delle ATERP.

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, non implica nessun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente
Ing. Domenico Pallaria



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Legge Regionale: *“Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)”*


Tab. 1- Oneri finanziari:

La legge prevede solo modifiche procedurali nel processo di istituzione della incorporazione della attuali 5 ATERP provinciali in una unica ATERP Regionale, prevedendo modifiche alla procedura descritta dall'articolo 3 comma 11 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)

Tab. 2- Copertura Finanziaria:

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Bilancio



Il Dirigente Generale
del Dipartimento proponente

